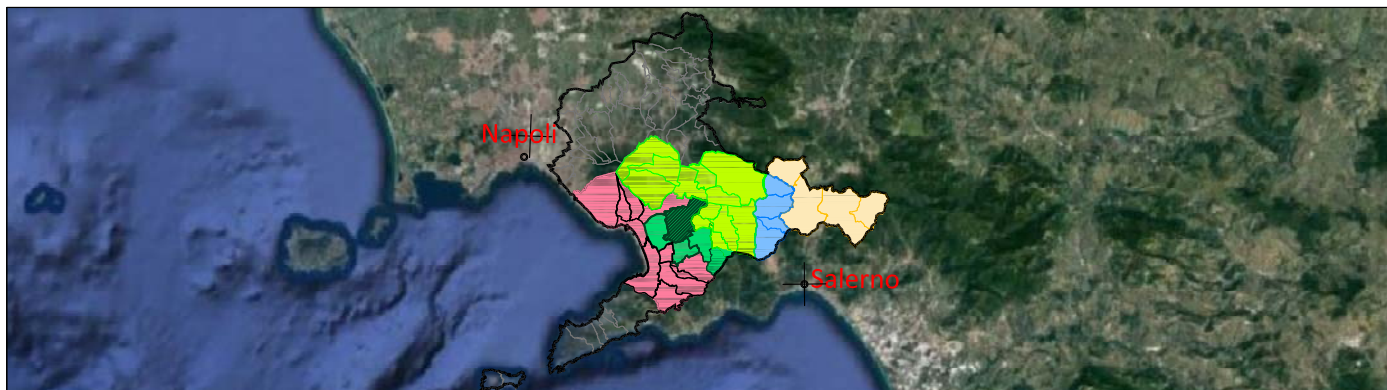




ENTE IDRICO
CAMPANO



Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020
Sottopiano - "Interventi per la tutela del territorio e delle acque"
Accordo di programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico
Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059



Comprensorio Depurativo Medio Sarno Sub 2-3
Comune di Nocera Inferiore
Completamento della rete fognaria - 2° LOTTO



UNITA' INVESTMENT,
PROGRAM & SERVICES

INT. 7308

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

L5

Titolo:

**Allegato D: Misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus
Covid-19**

Scala:

-

Rev	Motivo della revisione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
0	Emissione per approvazione	Dicembre 2021	FUSCO	CAIANIELLO	NAPOLI

Esecuzione delle Opere

Prestazioni Specialistiche

Il Progettista

CNC Ingegneri s.r.l.

Il R.U.P.

ing. Federica Mancieri

• **Premessa**

Il presente allegato, denominato ***SIC-02.2 – P.S.C. - Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19***, è finalizzato a recepire ed individuare le misure di prevenzione da attuare contro il rischio biologico in relazione all’ intervento in oggetto.

Esso è redatto a seguito degli accadimenti riguardanti il diffondersi del virus COVID-19 ed alle consequenziali emissioni dei documenti attuativi (che qui si intendono integralmente allegati), oggi vigenti, di seguito riportati:

- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione epidemiologica da COVID-19”
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 con relativo allegato, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”,
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”;
- Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
- Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051) (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020)”
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07 agosto 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04399)”
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07 settembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04814)

- Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111

Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n. 223 del 08-09-2020)

- Decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117

Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni (GU Serie Generale n. 227 del 12-09-2020)

- Decreto-legge 7 ottobre 2020

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020)

- Dpcm 13 ottobre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020)

- Dpcm 18 ottobre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.258 del 18-10-2020)

- Dpcm 24 ottobre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.265 del 25-10-2020)

- Decreto-legge 28 ottobre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020)

- Dpcm 3 novembre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41)

- Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.279 del 09-11-2020)

Si intende, altresì richiamata, tutta la normativa nazionale sopravvenuta e la specifica normativa regionale.

Il presente PSC è conforme al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile siglato il 24 marzo 2020, in attuazione del protocollo sottoscritto dalle parti sociali confederali in data 14 marzo, modificato il 24 aprile 2020, nonché alle successive norme in materia.

In particolare, dovrà essere garantito quanto sinteticamente illustrato nei capitoli da 1 ad 11 che seguono.

Per gli aspetti di dettaglio si fa espresso riferimento al “**Protocollo di sicurezza cantiere anticontagio COVID-19**” riportato nell’ **Allegato A**, in calce alla presente.

1. INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l’ausilio degli enti bilaterali formazione/sicurezza delle costruzioni che adottano strumenti di supporto utili alle imprese, informa i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali (cfr. allegato I del DPCM 8 marzo 2020 di seguito riportato - Allegato A), attraverso le modalità più idonee ed efficaci (per esempio consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento). In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, si invitano i Datori di Lavoro a fornire materiale nella loro lingua madre o ricorrere a depliant informativi con indicazioni grafiche. I lavoratori autonomi dovranno ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate nello specifico cantiere. L’appaltatore provvederà, altresì, sempre ad informare, ai fini del rispetto della normativa vigente e per lo specifico rischio COVID-19, gli altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.).

Le informazioni riguardano inoltre:

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria (numero 1500 o il numero 112, seguendone le indicazioni);
- le modalità con cui sarà eseguito il controllo della temperatura al lavoratore;
- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter consentire l’ingresso o di permanere in azienda e in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio;
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nell’accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice presente in cantiere dovrà consegnare al coordinatore per la sicurezza una dichiarazione scritta nella quale affermi:

- di avere valutato, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel Piano Operativo di Sicurezza il rischio da agenti biologici virali;
- di avere adottato tutte le misure anti-COVID19 in conformità del PSC;
- di avere adottato tutte le conseguenti, necessarie ed adeguate misure di prevenzione e protezione, le istruzioni, i dispositivi di protezione individuale;
- di avere adottato in cantiere misure di contenimento del rischio contagio virale, ed in particolare il mantenimento di distanze di sicurezza tra i lavoratori, la sanificazione dei locali e avere definito esattamente quali mansioni a rischio necessitano dell'utilizzo di mascherine FFP2 o FFP3/N95, e/o di guanti e/o occhiali e/o gel disinfettante per le mani, di aver dato indicazioni sul comportamento igienico durante le trasferte e nei tragitti casa lavoro e viceversa ecc.;
- di aver segnalato che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre (maggiore di 37,5°C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, avvisando il proprio datore di lavoro, il proprio ufficio del personale e contattando il proprio medico curante (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 08/03/2020);
- di aver segnalato che ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus è fatto divieto assoluto di accedere al luogo di lavoro (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 08/03/2020);
- di aver evidenziato l'indicazione delle misure tecniche di controllo agli accessi (thermoscan, misuratori rapidi della temperatura corporea, ad infrarossi, senza contatto, ecc.).

2. SEGNALETICA/DEPLIANTS

L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di informare tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni delle Autorità, affiggendo su ciascun ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi cartelli o depliants informativi.

In particolare, le informazioni riguarderanno:

- il comportamento corretto da tenere sul luogo di lavoro e procedure di sicurezza;
- il modo corretto della pulizia e disinfezione delle mani con soluzione idroalcolica;
- le procedure di corretta prassi igienica personale e dell'ambiente lavorativo;
- l'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione.

3. MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE

Il Datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice, quale misura preventiva, chiederà ad ogni lavoratore addetto in cantiere di compilare e restituire firmato uno specifico modulo riguardante le “Misure di sicurezza precauzionale per i cantieri”; i moduli compilati saranno conservati con la documentazione di sicurezza in cantiere e in copia trasmessi al CSE.

Al personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere, sarà effettuato il controllo della temperatura corporea (*nel rispetto della normativa sulla Privacy*). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro/cantiere.

La procedura da seguire per l'accesso al cantiere dei lavoratori addetti prevede due momenti e ambiti distinti per la misurazione della temperatura corporea e per la compilazione dei questionari e altra documentazione di ingresso, in modo da garantire l'accesso esclusivamente al lavoratore con temperatura corporea consentita. La procedura è quella di seguito riportata.

Il controllo della temperatura corporea avverrà presso luogo che il datore di lavoro avrà cura di indicare nel POS, ad opera di apposito addetto mediante termometro ad infrarossi e contestuale annotazione dell'avvenuta rilevazione della temperatura corporea da riportare su apposito registro riservato al solo Referente/responsabile di cantiere per il trattamento dei dati protetti da privacy (o suo delegato), che è tenuto a garantire con personale responsabilità l'assoluta riservatezza su quanto riscontrato; a seguito del controllo e del risultato positivo dello stesso (temperatura non superiore ai 37,5°C), il lavoratore potrà quindi accedere al cantiere, previa compilazione della modulistica di entrata.

Nel caso che la temperatura risultasse superiore ai 37,5°C, il lavoratore sarà invitato dall'addetto alla misurazione ad attendere al di fuori del cantiere e informerà prontamente uno o più preposti dell'appaltatore della anomalia emersa. **Il preposto, verificata con ulteriore misurazione l'effettivo superamento della temperatura limite, provvederà ad isolarlo momentaneamente in "locale adibito al confinamento di casi sospetti di COVID-19"**, operando nelle modalità più avanti indicate per i casi sospetti. Dovranno pertanto essere inseriti nel POS dell'Appaltatore le seguenti informazioni:

1. nominativo del Preposto/preposti referenti, per il rispetto dei protocolli COVID-19 nel cantiere;
2. individuazione dell'addetto alla misurazione della temperatura, all'ingresso del cantiere, dei soggetti che richiedono di entrare in cantiere (lavoratori, visitatori, fornitori, ecc.);
3. individuazione del locale adibito al confinamento di casi sospetti di COVID-19;
4. individuazione del soggetto/i proposto/i al trattamento dei dati personali – tutela della privacy.

4. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN INGRESSO OVVERO NEL CORSO DELL'ORARIO DI LAVORO IN CANTIERE

Nel caso sopra descritto di lavoratore in ingresso con temperatura corporea superiore al valore limite, nonché nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi nel corso della giornata febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, **il Datore di Lavoro o in caso di sua assenza momentanea, il preposto o l'addetto alle emergenze di cantiere, provvederà a isolarlo momentaneamente nel locale adibito al confinamento di casi sospetti di COVID-19, comunicando nel più breve tempo possibile la situazione alle Autorità sanitarie competenti, utilizzando i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute segnalando che si tratta di caso sospetto, per le indicazioni da seguire.**

Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari, le persone in tale condizione dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Vige l'obbligo per la persona presente in cantiere che sviluppa nel corso della giornata febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse di dichiararlo immediatamente ai responsabili del

personale presenti nel cantiere, tenendosi a debita distanza (ben maggiore di 1 m) e senza recarsi autonomamente al pronto soccorso.

Il locale adibito al confinamento di casi sospetti di COVID-19, usato come luogo di temporaneo isolamento del sospetto ammalato, subito dopo, dovrà essere immediatamente igienizzato e sanificato.

Inoltre bisognerà avvisare le persone con cui il sospetto ammalato è venuto a contatto e far attendere anche ad esse l'arrivo delle Autorità sanitarie competenti per ricevere istruzioni, lavarsi accuratamente le mani (vedi *Allegato B – Indicazioni per il corretto lavaggio delle mani* del Ministero della Salute) e prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con il sospetto ammalato; infine, eliminare in sacchetto impermeabile chiuso gli eventuali fazzoletti di carta utilizzati. **La rilevazione della temperatura - da eseguirsi ogni giorno prima dell'inizio del turno di lavoro - è condizione necessaria per consentire l'accesso al cantiere di ogni singolo lavoratore.**

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora questo sia necessario a documentare le ragioni che ne hanno impedito l'accesso ai locali aziendali e/o cantiere e fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento, potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, mentre con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; dovranno pertanto essere definite le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati.

In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento dei dati e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore risultato positivo al COVID19).

Il Datore di Lavoro dovrà collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" della persona che sia stata riscontrata positiva. Ciò al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il Datore di Lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere.

In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, bisognerà attuare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e anche nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati

positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS; per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, art. 2, lett. d).

5. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICA

Durante l'emergenza COVID-19 la sorveglianza sanitaria periodica deve proseguire rispettando le misure previste dai protocolli sanitari e privilegiando, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio; nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19, il medico competente collabora con il datore di lavoro e i RLS/RLST.

La visita medica periodica sarà diretta anche ad accertare l'assenza di sintomatologia da COVID-19, ed in particolare verterà sull'accertamento dell'assenza di infezioni respiratorie acute, sintomi di febbre, tosse, dispnea.

Il medico competente dovrà segnalare al Datore di Lavoro dell'Impresa situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e applicare le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Il Datore di Lavoro provvederà alla tutela dei lavoratori nel rispetto della privacy.

L'ingresso in cantiere di **lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID19** dovrà essere **preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" dello specifico tampone**, secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro ovvero a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Inoltre, ogni lavoratore dovrà essere informato e formato sul corretto uso dei DPI, di cui ne sarà poi redatto verbale di formazione sottoscritto dalle parti.

Per quanto non espressamente riportato anche in ordine alla differibilità delle visite periodiche dei lavoratori laddove scadute, si rimanda alla circolare 29 aprile 2020 emanata dal Ministero della salute e recante: **Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.**

6. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Le modalità di ingresso nell'area del cantiere, intendendo per essi i vari fronti di cantiere ove sono previste specifiche lavorazioni con conseguente presenza di uomini mezzi ed attrezzature, possono variare in considerazione di eventuali controlli al momento dell'entrata del soggetto esterno e delle

preclusioni a chi sia stato in contatto con persone risultate positive al COVID-19 o a chi provenga da zone considerate a rischio dall'OMS.

Per l'accesso di fornitori esterni, considerate le lavorazioni e la conformazione dell'area di cantiere, non delimitata da un luogo fisico vero e proprio, si ritiene non necessario definire percorsi particolari o specifiche procedure d'ingresso differenti da quelle già adottate per il personale dello stesso cantiere; ove, comunque, le attività di scarico e scarico possano interferire con le maestranze impiegate in cantiere, dovrà essere preferito effettuare le operazioni di carico e scarico al di fuori degli orari di lavoro di cantiere.

Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Per gli addetti alla ricezione di materiali è obbligatorio utilizzare "mascherina e guanti" ogni qualvolta si manipolano documenti (es. formulari) forniti da personale/autisti esterni.

Si raccomanda per il personale preposto a contatti con visitatori, fornitori, ecc. di munirsi di visiera integrale personale, da pulire dopo ogni uso.

Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; chiunque accederà al cantiere per consegna/prelievo rifiuti, materiali vari o per prestare servizi di qualsiasi natura (es. Manutenzione), dovrà essere munito di mascherine (se costoro sono privi di mascherine queste dovranno essere prelevate dal magazzino di cantiere e fornite al visitatore) e dovrà sottostare a tutte le regole valide per il cantiere/luoghi di lavoro, ivi comprese quelle per l'accesso a tali luoghi (ad es. misura della temperatura corporea). Per tale ragione il responsabile del cantiere dovrà far presente l'obbligo del rispetto dei protocolli sanitari.

7. ALTRE MODALITÀ ORGANIZZATIVE E COMPORTAMENTALI

Vanno ridotti gli spostamenti tra le varie aree di cantiere quando non è necessario.

Le lavorazioni o turni di lavoro dovranno essere organizzati limitando al minimo il personale presente nel cantiere o in una determinata area di lavorazione.

È necessario ridurre il numero di lavoratori durante gli spostamenti tra aree di cantiere, garantendo per essi un opportuno distanziamento e, comunque, dotandoli di mascherina; nel caso ciò non fosse possibile per mancanza di mezzi si dovranno eseguire più viaggi. Per i furgoni, van, ecc. è consentito un numero maggiore di passeggeri in relazione all'ampiezza del mezzo, dovendo essere tutti i passeggeri e l'autista comunque muniti di mascherina.

È vietato in generale stare/sostare in gruppi di più di 3-4 persone alla volta, in base alla disponibilità degli spazi, mantenendo in ogni caso sempre la distanza minima interpersonale di 1 m.

Tutti i lavoratori dovranno informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale che dovesse insorgere durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza (ben maggiore di 1 m) dalle persone presenti.

Dovranno essere preferite, per quanto possibile, modalità di comunicazione attraverso mail, Skype, etc., evitando le riunioni, ovvero qualsiasi modalità di incontri che possano generare assembramenti di lavoratori e che non avvengano nel pieno rispetto della distanza interpersonale e in ogni caso con l'uso della mascherina.

Anche le comunicazioni tra i vari responsabili delle imprese saranno ridotte, favorendo l'uso di videochiamate attraverso Skype, WhatsApp, etc.

Dovranno essere indicati nei POS delle varie imprese che prendono parte al cantiere i nominativi dei soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto).

8. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Le attività di pulizia degli ambienti e sanificazione dei servizi ad uso degli uffici dovranno essere effettuate a fine servizio e senza la presenza di alcun addetto ai lavori del cantiere.

Dovrà essere effettuata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica, almeno settimanale, dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, comunque limitatamente agli spazi chiusi.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali del cantiere, si dovrà procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione.

Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro debbono essere applicate senza ulteriori particolari specificità durante le normali attività lavorative. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree potenzialmente contaminate devono essere sanificate prima di consentire nuovamente il loro utilizzo da parte dei lavoratori.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi adeguati DPI in funzione dell'attività svolta (mascherina chirurgica nella generalità dei casi, filtrante respiratorio FFP2 o FFP3 se necessario in caso di uso di particolari sostanze che richiedono apposita prevenzione, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso e possibilmente impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI - svestizione). Sarà facoltà dell'impresa utilizzare proprio personale per le operazioni di pulizia e sanificazione.

In tal caso, l'addetto alla pulizia e alla sanificazione dovrà avere una formazione specifica da parte degli Enti Bilaterali del settore delle costruzioni in materia di sicurezza.

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come rifiuti indifferenziati, in caso di sospetto di contaminazione, come materiale potenzialmente infetto.

9. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Nel Cantiere dovranno essere messi a disposizione del personale ivi operante idonei mezzi detergenti ed igienizzanti al fine di consentire la frequente pulizia delle mani. In particolare, il mezzo igienizzante dovrà essere posto in prossimità dell'ingresso agli uffici e nei luoghi più distanti dai servizi, ove dovranno essere installati dei distributori di gel alcolici.

10. DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In cantiere è necessario:

- richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine *monouso* e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
- in caso di riunioni, **essendo vietate in genere quelle dal vivo, connotate da carattere di necessità e urgenza, nell'impossibilità di un collegamento a distanza, dovrà essere**

ridotta al minimo la partecipazione necessaria e garantita un'adeguata pulizia oltre che l'areazione dei locali laddove svolte al chiuso; si dovrà comunque mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e laddove non fosse possibile rispettare tale distanza interpersonale come principale misura di contenimento, è necessario fornire idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine *monouso* e guanti *monouso* conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. È comunque necessario limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti;

- contingentare l'accesso agli spazi comuni con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano;
- provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. È obbligatorio ridurre le presenze nei locali igienico-assistenziali (si ritiene necessario il rispetto di avere massimo 2 persone per volta, garantendo sempre la distanza tra l'una e l'altra persona di almeno un metro). È obbligatorio organizzarsi per utilizzare il locale bagno e/o doccia uno alla volta (ogni persona potrà accedere a tali locali solo dopo che sarà uscita la persona che lo occupava).

In cantiere vige il divieto assoluto di:

- scambiarsi bicchieri, cucchiaini ed altri oggetti di uso personale;
- scambio di telefoni cellulari.

Per Dispositivi di Protezione Individuale, ai sensi dell'art. 74, comma 1, D.lgs. 81/2008 e s.m.i., si intende "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Tra i vari obblighi prescritti dall'art. 77 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., il Datore di Lavoro, a seguito della valutazione dei rischi, deve individuare i rischi che non possono essere ridotti con altri mezzi e, in questo caso, deve individuare i DPI idonei a ridurli, tenendo in considerazione anche le eventuali fonti di rischio che i DPI stessi possono rappresentare per i lavoratori.

I lavoratori a loro volta, ai sensi degli artt. 20 e 78 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., avranno l'obbligo di:

- utilizzare correttamente i DPI, rispettando le istruzioni impartite dai preposti;
- aver cura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti;
- non apportare modifiche ai DPI forniti;
- segnalare immediatamente ai preposti qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione;
- verificare prima di ogni utilizzo l'integrità e la funzionalità dei DPI;
- seguire le procedure aziendali per la riconsegna dei DPI al termine dell'utilizzo.

A seguito della Valutazione dei Rischi, i DPI per fronteggiare il Coronavirus sono quelli relativi a:

- Protezione delle vie respiratorie;
- Protezione degli occhi;
- Protezione delle mani;
- Protezione del corpo.

Le protezioni delle vie respiratorie - classificate come DPI di III Categoria - proteggono il lavoratore da rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali la morte o danni irreversibili alla salute per l'esposizione ad agenti biologici nocivi.

Per la protezione dal COVID-19 sono ritenute sufficienti le mascherine di tipo chirurgico; in caso d'uso dei facciali monouso FFP2 o FFP3, questi dovranno essere senza valvola di esalazione.

Si prevede l'obbligo delle mascherine tipo FFP2 o FFP3, anche con valvola, solo laddove richiesto da specifiche lavorazioni.

È importante seguire alcune regole per indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina. Altrimenti questo dispositivo, usato per ridurre il rischio di contagio, anziché proteggere potrebbe diventare una fonte di infezione.

Tutte le mascherine monouso e gli altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) devono essere anche conformi alle disposizioni delle Autorità scientifiche e sanitarie.

L'uso corretto dei DPI NON annulla il rischio, ma se ben utilizzati lo riduce entro limiti accettabili.

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente documento è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:

- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di contrastare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.
- i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste sono quelli incaricati nei rispettivi POS (es. Dirigente/Preposto).

L'utilizzo delle mascherine monouso dovrà risultare dai verbali di consegna sottoscritti dai singoli lavoratori e custoditi in cantiere per ogni eventuale controllo da parte del CSE

11. NUMERI UTILI

L'Unità di Crisi invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario. Le Regioni hanno attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori dove si sono verificati i casi di COVID-19 per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

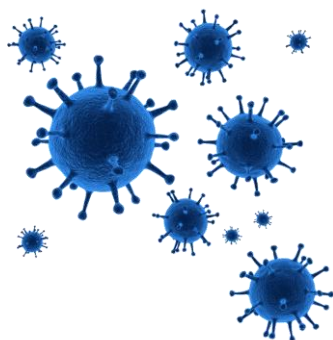
Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità. E' attivo il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.

ALLEGATO “A”

PROTOCOLLO DI SICUREZZA CANTIERE ANTICONTAGIO COVID-19

INDICE

INDICE	1
PREMESSA.....	2
OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO	2
RIFERIMENTI NORMATIVI	2
INFORMAZIONE	2
MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE	3
PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE	3
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	4
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	4
GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI).....	5
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI	6
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE.....	6
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST	6
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE	6
ALLEGATO 4 DPCM 26 aprile 2020	8
<u>FAC SIMILE SEGNALETICA</u>	



PREMESSA

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Le imprese presenti in cantiere in conformità alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell'Autorità sanitaria, adottano tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus nei cantieri edili, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori ad integrazione di quelle già predisposte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento specifico.

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO

Obiettivo del presente piano è rendere il cantiere un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- [Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18](#)
- [Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020](#)
- [DPCM 11 marzo 2020](#)
- [Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6](#)
- [DPCM 10 aprile 2020](#)
- [DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020](#)

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. Inoltre fornisce appositi depliant contenenti tali informazioni.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di

rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento dovranno essere recepite dalle imprese affidatarie, esecutrici e dai lavoratori autonomi come aggiuntive a quanto contenuto nel piano di sicurezza di cantiere.

Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub affidatari e lavoratori autonomi dandone evidenza al Coordinatore per la Sicurezza.

Le imprese operanti in cantiere informano tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni di sicurezza contenute nel presente "Protocollo di sicurezza di cantiere anti-contagio" e le disposizioni legislative anti-COVID, consegnando appositi depliant e infografiche informative.

MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE

Per l'accesso di fornitori esterni sono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel PSC (Piano di sicurezza e coordinamento).

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati/installati servizi igienici dedicati. È fatto divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente. È garantita un'adeguata pulizia giornaliera.

Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, è garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio.

È assicurata la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

È assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni ed è limitato l'accesso contemporaneo a tali luoghi.

Ai fini della sanificazione e della igienizzazione, sono inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.

Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornisce anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro.

Il datore di lavoro verifica l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione.

La periodicità della sanificazione è stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).

Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani e inoltre:

- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

Le imprese mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate

mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

È favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le [indicazioni dell'OMS](https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).

Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

In tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni saranno sospese per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione.

Il datore di lavoro rinnova a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi di protezione individuale anche con tute usa e getta.

Il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere.

Il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

È garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, secondo quanto stabilito dai CCNL, le imprese potranno, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni (decalogo) del Ministero della Salute (v. Allegato):

- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito un Comitato Territoriale

composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

Rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.

Misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

SEGNALETICA

Di seguito è riportata la segnaletica per l'applicazione del presente protocollo che può essere stampata e utilizzata secondo necessità.

La segnaletica proposta è la seguente:

- Dieci comportamenti da seguire
- No assembramento
- Evitare affollamenti in fila
- Mantenere la distanza di 1 m
- Uso Ascensore
- Lavare le mani
- Igienizzare le mani
- Coprire la bocca e il naso
- No abbracci e strette di mani
- Disinfettare le superfici
- Soccorsi.

NUOVO CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire

- 1 Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- 2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4 Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- 5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- 6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10 In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020



www.salute.gov.it

Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNOMCeO, Amcli, Anipio, Anmdo, Assofarm, Card, Fadoi, FederFarma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrn Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeL, Siti

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!



Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**



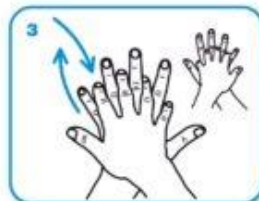
Bagna le mani con l'acqua



applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani



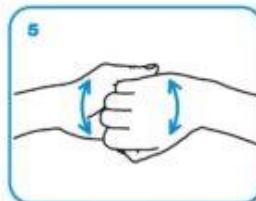
friziona le mani palmo contro palmo



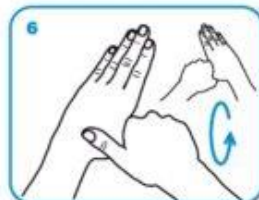
il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



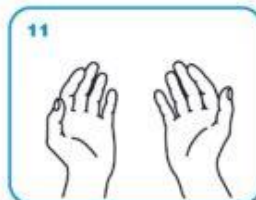
Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.



**INDOSSARE LA
MASCHERINA**



**LAVARSI
FREQUENTEMENTE
LE MANI**



**MANTENERE
LA DISTANZA DI
ALMENO 1 METRO**



**STARNUTIRE
E TOSSIRE
NEL GOMITO**



**NON TOCCARSI
LA FACCIA**





SICUREZZA DEL SITO ✓



**Lavarsi le mani
con regolarità**



**Evitare
il contatto**



**Mantenere la
distanza di sicurezza
di almeno 1 metro**



**Evitare di
toccarsi il viso**



**Tossire o starnutire
nella piega del
gomito**



**Restare a case
se malati**

BRADY



DATI ANAGRAFICI IMPRESA

Ragione sociale	
Indirizzo sede legale	
Partita Iva	

INFORMATIVA AZIENDALE SUL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

Obiettivo della seguente attività informativa è portare a conoscenza dei propri lavoratori le indicazioni operative che l'azienda vuole mettere in atto al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 all'interno del cantiere.

Le indicazioni sotto riportate sono state definite ai sensi dei seguenti documenti:

- *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro* del 14 Marzo 2020
- *Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili* del 19 Marzo 2020
- *Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile – Linee Guida* del 24 Marzo 2020
- Ordinanza Regione _____

Alla luce dell'applicazione di tali Protocolli si informa che:

- È obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- non si può fare accedere o non si può permanere in cantiere in caso di condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- il lavoratore è obbligato a dichiarare tempestivamente, anche successivamente all'ingresso, se sussistono le condizioni di pericolo descritte al punto precedente.
- si assume l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- si assume l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- si assume l'impegno ad attuare puntualmente i protocolli di sicurezza adottati per lo specifico cantiere in relazione alla modalità di accesso, al rilevamento della temperatura, all'uso dei DPI e al rispetto dei turni di accesso alle baracche.

Con la firma della presente informativa si dichiara di avere consapevolezza di quanto riportato e si accetta quanto indicato senza riserva alcuna, impegnandosi nella puntuale applicazione.

Nominativo Lavoratore

Data

Firma Lavoratore

PROCEDURA PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

SCOPO

La presente procedura ha come scopo quello di disciplinare le operazioni necessarie all'adempimento di quanto previsto per l'attuazione del punto 1.B della check list.

CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

La presente procedura viene applicata dall'impresa nel seguente ambito (barrare)

- ☐ INGRESSO DI CANTIERE
- ☐ AMBITI AZIENDALI (es. uffici, sede amministrativa, magazzino, deposito, ecc.)
- ☐ CAMPO BASE
- ☐ ALTRO (specificare) _____

e viene applicata ai seguenti soggetti (barrare):

- ☐ CHIUNQUE ENTRI IN CANTIERE
- ☐ PROPRI DIPENDENTI
- ☐ ALTRO (specificare) _____

MODALITA' DI APPLICAZIONE

INCARICATO	
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA	
DPI OPERATORE	
MODALITA' Descrivere brevemente con particolare riferimento a: - Informazioni fornite all'operatore - istruzioni dello strumento (vedi foglio illustrativo) per un suo corretto utilizzo - logistica di cantiere - presenza dell'addetto (se costante o saltuaria e nel caso come contattarlo)	

PROCEDURA MISURAZIONE TEMPERATURA E REGISTRO

GESTIONE DEI CASI - TIPO PREVEDIBILI

CASO	AZIONE
Temperatura rilevata <37,5°C	La persona potrà effettuare l'ingresso in cantiere senza che avvenga la registrazione del dato rilevato
Temperatura rilevata >37,5°C	Verranno adottate e seguenti misure (<i>barrare anche più di una casella</i>): ☐ Eventuale procedura di isolamento temporaneo in ragione della logistica di cantiere ☐ Allontanamento dal cantiere ☐ Firma da parte dell'interessato del modulo di accettazione per l'allontanamento dal luogo di lavoro con le istruzioni da seguire (obbligo di rientro al proprio domicilio, divieto di recarsi al pronto soccorso, obbligo di contattare il proprio medico curante o i numeri regionali di riferimento) ☐ Informazione delle seguenti figure: ☐ Preposto ☐ Capo Cantiere ☐ CSE ☐ Altro _____ ☐ Valutazione dei possibili "contatti stretti" che hanno già effettuato o devono effettuare l'ingresso in cantiere o che hanno lavorato in squadra con l'interessato ☐ Altro (descrivere):

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Per la tracciabilità dell'applicazione della seguente procedura verranno utilizzati i seguenti strumenti (barrare):

- ☐ Informativa sul trattamento dei dati personali (cartellonistica, a voce, ecc.)
- ☐ Modulo giornaliero siglato dall'operatore OPPURE Registro operativo plurigiornaliero
- ☐ Modulo divieto di accesso al luogo di lavoro per soggetti con temperatura >37,5°C
- ☐ Altro: _____

MODIFICHE E REVISIONI

REVISIONE	DATA	MODIFICHE APPORTATE
00		Prima emissione
01		
02		

SOGGETTI E FIRME

Il Datore di Lavoro

L'RSPP

Il Medico Competente

L'RLS

L'Incaricato

(altri)

(altri)

(altri)

MODULO GIORNALIERO

Il sottoscritto _____ in qualità di incaricato per la misurazione della temperatura corporea per il personale in fase di ingresso in cantiere

DICHIARA CHE

- nessuno è risultato con temperatura superiore ai 37,5°
- chi è risultato con temperatura superiore ai 37,5° è stato allontanato dal cantiere come stabilito nella procedura specifica.

E CONTESTUALMENTE DICHIARA CHE

Nel caso del proprio ingresso in cantiere la propria temperatura corporea è stata rilevata da

DATA

L'addetto alla misurazione

Persona che ha rilevato la temperatura all'addetto (se necessario)

NOTA BENE

La presente scheda deve essere compilata giornalmente ed archiviata come documentazione di cantiere

PROCEDURA MISURAZIONE TEMPERATURA E REGISTRO

REGISTRO PLURIGIORNALIERO

VERIFICA TEMPERATURA

DATA	N° MISURAZIONI EFFETTUATE	N° PERSONE AMMESSE IN CANTIERE	N° PERSONE ALLONTANATE	NOME e FIRMA INCARICATO

MODULO PER DIVIETO DI ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO

Il sottoscritto _____, identificato a mezzo _____
numero del documento _____ in qualità di lavoratore dell'impresa
_____ operante nel cantiere sopra indicato

DICHIARA ED ACCETTA CHE

Come previsto dalla procedura di accesso di cui è stato preventivamente informato, in data odierna non ha potuto effettuare l'ingresso al luogo di lavoro in quanto, all'atto della misurazione, la propria temperatura corporea è risultata essere maggiore di 37,5°.

E CONTESTUALMENTE DICHIARA CHE

È stato informato di ciò il proprio

☐ Preposto ☐ Datore di Lavoro ☐ Altro _____

Ricevendo le seguenti istruzioni operative

- ☐ Obbligo di rientro al proprio domicilio mediante _____
- ☐ Obbligo di contattare il proprio medico di famiglia oppure il Numero Verde Regionale 800 89 45 45
- ☐ Altro:

Data

Firma

N.B. Definire le modalità di archiviazione/conservazione del presente documento in base alle disposizioni aziendali esistenti in merito al trattamento dei dati personali (oggetto del trattamento, modalità, soggetti titolari del trattamento, tempistiche di conservazione)

MODULO INTEGRAZIONE P.S.C.

INTEGRAZIONE RISCHIO BIOLOGICO PER COVID-19

FASE DI EMERGENZA

INFORMAZIONE
Riportare e descrivere le modalità di attuazione (es. cartellonistica all'ingresso, bacheca specifica per informazioni su Covid-19, induction training specifica, ecc.)

MODALITA' DI ACCESSO IN CANTIERE
Riportare e descrivere le modalità di attuazione (es. indicazione agli autisti, DPI necessari, percorsi, orari, persona incaricata dell'accoglimento dei mezzi, ecc.)
FORNITORI:
SUBAPPALTATORI
VISITATORI

PULIZIA E SANIFICAZIONE
Riportare e descrivere le modalità di attuazione (es. registro delle pulizie e sanificazione, definizione periodicità sanificazione, estremo contratto con ditta esterna, DPI forniti a personale interno per la pulizia ecc.)

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Riportare e descrivere le modalità di attuazione (es. cartellonistica di sensibilizzazione, definizione ubicazione detergente e dispenser soluzioni idroalcolica)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E GESTIONE EMERGENZE

Riportare e descrivere le modalità di attuazione (es. individuare eventuali fasi di lavoro o lavorazioni che prevedano il mantenimento della distanza interpersonale costante di almeno 1,00m, definire i presidi sanitari integrativi, ecc.)

GESTIONE SPAZI COMUNI

Riportare e descrivere le modalità di attuazione (es. definizione turni, occupazione massima refettorio e spogliatoi, tempo di sosta nei locali, eventuali incaricati alla gestione e controllo dei flussi ecc.)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Riportare e descrivere le modalità di attuazione (es. rimodulazione cronoprogramma per diminuire i contatti)

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Riportare e descrivere le modalità di attuazione (es. definire procedure e figure aziendali coinvolte, eventuali spazi dedicati per l'isolamento, contatti telefonici, DPI per gli addetti, ecc.)

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
Riportare e descrivere le modalità di attuazione <i>(es. definire procedure e figure aziendali coinvolte, eventuali spazi dedicati per l'isolamento, contatti telefonici, DPI per gli addetti, ecc.)</i>

OSSERVAZIONI AL NUOVO CRONOPROGRAMMA LAVORI SVILUPPATO
Riportare e descrivere le note relative ad eventuali osservazioni sul nuovo cronoprogramma lavori emesso con particolare riguardo agli obiettivi che tale cronoprogramma intende raggiungere.

PREVISIONE SERVIZI IGIENICI
Indicare se sono previsti servizi igienici multipli, alcuni dedicati ai lavoratori, altri ai visitatori/fornitori o meno.

PROCEDURE SMALTIMENTO RIFIUTI
Indicare la procedura di smaltimento dei rifiuti e la tipologia di raccolta

SOGGETTI E FIRME

COMMITTENTE

RESPONSABILE LAVORI

IMPRESA AFFIDATARIA SOGGETTI E FIRME

Il Datore di Lavoro	L'RSPP	Il Medico Competente	L'RLS
_____	_____	_____	_____
—			
L'Incaricato	(altri)	(altri)	(altri)
_____	_____	_____	_____
—			—

IMPRESA ESECUTRICE SOGGETTI E FIRME

Il Datore di Lavoro	L'RSPP	Il Medico Competente	L'RLS
_____	_____	_____	_____
—			
L'Incaricato	(altri)	(altri)	(altri)
_____	_____	_____	_____
—			—

SOGGETTI E FIRME

Lavoratore Autonomo

FORNITORE

Il Datore di Lavoro	L'RSPP	Il Medico Competente	L'RLS
_____	_____	_____	_____
—			
L'Incaricato	(altri)	(altri)	(altri)
_____	_____	_____	_____
—			—

D
A
T
A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



*Ai Signori Dirigenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro
Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro
Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro*

e, per conoscenza:

*All'INPS - Direzione centrale entrate
All'INAIL - Direzione centrale rapporto assicurativo
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento
All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo*

Oggetto: Covid19 – disposizioni per la prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro – chiarimenti.

Seguito nota prot. n. 131 del 10.04. u.s.

Alla luce della casistica sino ad allora verificatasi, con la nota a seguito si è – tra l'altro – raccomandato agli Uffici in indirizzo di aderire alle richieste che giungessero loro dai Prefetti di contribuire alle necessarie verifiche circa la ricorrenza delle condizioni previste per la prosecuzione (ove consentita) delle attività produttive, industriali e commerciali, in un'ottica di doverosa collaborazione alla gestione della emergenza epidemiologica in corso.

In quello stesso contesto, si è altresì considerato come la prestazione di siffatte attività potrà verosimilmente costituire un canone operativo anche per la c.d. "fase 2"¹, dal che deriva la necessità di strutturare gradualmente le correlate predisposizioni strumentali e procedurali che, allo stato, debbono comunque essere azionate ed implementate con la tempestività imposta dalla natura emergenziale della corrente congiuntura, senza per questo derogare al rispetto dei generali principi di precauzione e proporzionalità.

Il richiamato precedente ha peraltro di poco preceduto le *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19..."* recate dal d.P.C.M. 10.04.2020.

A queste, sotto la stessa data, è seguita la circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117(2)/Uff III - Prot.Civ. (allegato "A") sui cui contenuti è il caso di soffermarsi al fine di indicare criteri univoci di "perimetrazione" degli apporti da conferire, ai quali conformare tanto le intese che codesti Uffici dovranno intrattenere con i Prefetti delle rispettive Provincie quanto le correlate procedure attuative.

¹ In corso dei lavori parlamentari per la conversione in legge del d.l. n. 19/2020, è stato proposto – e approvato in commissione – un emendamento nel senso.

La circolare anzidetta:

- detta linee di indirizzo per la continuità di esercizio delle attribuzioni conferite ai Prefetti in materia di esecuzione e di monitoraggio delle misure per il contenimento e la gestione della diffusione del Covid-19;
- prende in esame le modalità di istruzione delle comunicazioni trasmesse alle Prefetture per consentire le attività d’impresa funzionali alla continuità delle “filieri” già consentite² evidenziando come “...in particolare, al personale del Corpo della Guardia di Finanza.....potrà essere demandato lo svolgimento di specifici controlli e riscontri - a mezzo di disamine documentali, tramite le banche dati in uso e, ove necessario, rilevamenti presso le sedi aziendali - circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende...”;
- ferma restando la funzione di assicurare, nella veste di Autorità provinciale di pubblica sicurezza, il rispetto delle misure in questione avvalendosi “...delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, ove occorra, delle forze armate...” per l’effettuazione del correlato sistema di controlli e sanzioni³, riconduce “...all’espletamento delle **funzioni di rappresentanza generale del Governo sul territorio, di coordinamento delle pubbliche amministrazioni statali in ambito provinciale e di collaborazione in favore della regioni e degli Enti locali ...**” la possibilità per i Prefetti di “.....chiedere la collaborazione dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali ed **avvalersi del supporto delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020**⁴, e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori”.

Il “supporto” da prestare alle Prefetture - U.T.G. si dovrà dunque:

a. inquadrare nel descritto contesto:

- estraneo allo svolgimento di funzioni di controllo e di accertamento che, nell’esercizio delle loro specifiche qualifiche, competono alle componenti della pubblica sicurezza;
- eminentemente finalizzato – ai sensi dell’art. 2, co. 10, del d.P.C.M. 10.04.2020 – alla verifica dell’osservanza, presso le imprese le cui attività non sono sospese, dei “**contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali**” (di seguito denominato “**protocollo anti- contagio**” - allegato “B”);
- concorrente con la collaborazione che i competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali sono parimenti chiamati a rendere e con i quali occorrerà pertanto operare in stretto raccordo, intrattenendo ogni necessaria forma di coordinamento;

² A mente dell’art. 2, co. 1 e dell’allegato 3 del d.P.C.M. 10.04.2020.

³ Regolato dall’art. 4 del d.l. n. 19 del 25.03.2020.

⁴ In conformità al disposto dell’art. 7 del d.P.C.M. 10.04.2020.

- b. svolgere in una cornice che non si traduca nel ripristino di un diffuso controllo del territorio, in deroga al criterio della temporanea sospensione delle attività ispettive propriamente dette (se non in presenza di attivazioni di particolare gravità ed urgenza che impongano verifiche immediate *in loco*, ovvero per l'esecuzione di indifferibili accertamenti di polizia giudiziaria), ma in interventi che:
- siano mirati a soddisfare la loro peculiare e tipica finalizzazione e discendano possibilmente da una programmazione previamente concordata di liste di aziende sulle quali orientare i controlli, onde agevolare una puntuale individuazione degli obiettivi;
 - comportino un impiego sostenibile e selettivo di personale, da disporsi prioritariamente su base volontaria;
 - presuppongano la dotazione ed il corretto impiego di adeguati dispositivi di protezione per il personale operante.

Nei documenti allegati:

- linee guida delle verifiche sul “protocollo anti-contagio” (all. “C”);
- modelli di verbale di verifica e di *check list* delle verifiche da effettuare (all. “D” ed “E”);
- istruzioni di utilizzo dei DPI per il personale ispettivo (all. “F”),

sono compendiate le **indicazioni di primo tempo per l'avvio delle attività in argomento** che, come evidenziato in premessa:

- saranno aggiornate/implementate in divenire, in funzione del progressivo assestamento del sistema dei controlli ed alla luce delle acquisizioni esperenziali, sulle quali gli I.T.L. terranno costantemente al corrente i rispettivi I.I.L. che cureranno l'omogeneizzazione delle condotte nei loro ambiti e segnaleranno a queste Direzioni centrali gli aspetti da tenere in considerazione per gli interventi di competenza;
- dovranno trovare attuazione in ragione delle condizioni/possibilità sussistenti nei contesti locali, nel segno di ogni consentita disponibilità alla collaborazione istituzionale che, in ogni caso, non potrà prescindere da un necessariamente stretto coordinamento operativo, in primo luogo per la condivisione, tra gli enti compartecipi, dall'attuazione delle doverose cautele per la sicurezza del personale.

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO

Leonardo ALESTRA

Firmato digitalmente da
LEONARDO ALESTRA

CN = ALESTRA LEONARDO
O = Ispettorato Nazionale del Lavoro
C = IT



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ.

Roma, 31 marzo 2020

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, p.c.:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ROMA

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI

AL CAPO DELLA POLIZIA – DIRETTORE
GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'
CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL
FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER
L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE
POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE
RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

SEDE

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti.

Si fa seguito alle precedenti circolari concernenti le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, per fornire taluni chiarimenti in merito a profili applicativi in tema di divieto di assembramento e di spostamenti di persone fisiche.

Al riguardo, occorre ribadire che la finalità dei divieti e delle limitazioni imposti dalle disposizioni adottate risiede nell'esigenza di prevenire e ridurre la propagazione del contagio.

In tale ottica, si inseriscono il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le restrizioni agli spostamenti sia intercomunali che infracomunali, nonché le prescrizioni che vanno dal rispetto della distanza interpersonale di un metro fino alle limitazioni riguardanti l'attività motoria.

Al riguardo, appare peraltro evidente come il perseguimento della predetta esigenza implichi valutazioni ponderate rispetto alla specificità delle situazioni concrete.

In questa ottica, il divieto di assembramento non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all'aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad esempio, case-famiglia). In tali strutture, peraltro, chiunque acceda dall'esterno (operatori, fornitori, familiari, ecc.) sarà comunque tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dall'utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine e guanti).

Nella medesima ottica, per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell'ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che l'attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all'attività sportiva (*jogging*), tenuto anche conto che l'attuale disposizione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione.

Potranno essere, altresì, consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l'assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute.

Si ricorda che, in ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e, quindi, all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona.

Nel pregare le SS.LL. di voler estendere le suddette indicazioni alle Forze di polizia, quotidianamente impegnate nella ricerca di un giusto equilibrio tra l'attenta vigilanza sulla corretta osservanza delle misure in argomento e la ragionevole verifica dei singoli casi, si confida nella consueta collaborazione e si ringrazia.

IL CAPO DI GABINETTO

Piantedosi

**Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro**

14 marzo 2020

Oggi, sabato 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il “*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*”.

Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Premessa

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.

Unitamente alla possibilità per l'azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell'ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.

In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.

Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del
COVID-19
e premesso che

il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile

si stabilisce che

le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

1-INFORMAZIONE

- L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *depliants* informativi
- In particolare, le informazioni riguardano
 - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
 - la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
 - l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
 - l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

2-MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea¹. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS²
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

¹ La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19"); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. *infra*).

² Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
- le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione

- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
- l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
 - a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
 - b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria
 - c. è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle

mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

- l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
- Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni

- a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
- nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile,

qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work

- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia

- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Allegato C

LINEE GUIDA DELLE VERIFICHE SUL “PROTOCOLLO ANTI- CONTAGIO”

a. Programmazione delle attività.

Per assicurare il necessario coordinamento, oltre che prendere parte attiva alle riunioni convocate, si dovranno individuare referenti/punti di contatto “operativi” in condizione di corrispondere ogni occorrenza e/o esigenza di consultazione e/o intesa.

Sarà da evitare l'assegnazione di mandati generici, dovendosi piuttosto privilegiare la concertazione di programmi di intervento che rechino la predeterminazione di liste di imprese cui rivolgere le verifiche, dalle quali selezionare gli obiettivi:

- tenendo anzitutto a riferimento le segnalazioni, le richieste d'intervento e le informazioni detenute dagli Ispettorati territoriali;
- attenendosi ad un criterio di suddivisione degli accertamenti che preveda in ogni caso il coinvolgimento degli Ispettorati territoriali per le sole realtà a rischio biologico generico e delle A.S.L. per quelle a rischio specifico (RSA, Centri di accoglienza, ecc.).

La programmazione degli interventi in questione potrà avvenire attraverso l'apposita voce SGIL (denominata “ACCERTAMENTI COVID-19”), da utilizzare sia per la predisposizione degli incarichi di missione che per la rendicontazione in ASIL.

Gli accertamenti in questione:

- avranno ad oggetto le attività consentite in quanto comprese nell'elenco dei codici ATECO di cui agli allegati del d.P.C.M. 10 aprile 2020, con esclusione quindi - fatte salve specifiche motivate eccezioni - di quelli sulla prosecuzione dell'attività delle imprese che hanno richiesto la deroga, come pure di quelli sulla effettiva sospensione delle attività produttive con codice ATECO non autorizzato;
- sono da intendersi a “mandato specifico”, vale a dire esclusivamente mirati alla verifica del rispetto delle indicazioni contenute nel Protocollo del 14 marzo u.s. tra Governo e Parti sociali. Tale specificità dovrà pertanto risultare già nella fase programmatica degli interventi.

b. Costituzione di squadre di intervento

Anche in funzione delle dotazioni dei d.p.i. disponibili (vd. infra), sarà da privilegiare la costituzione di squadre di intervento - inclusive anche del personale dei N.I.L. - dedicate agli accertamenti in questione, definendone i calendari di attività in relazione alle suindicate modalità di programmazione.

Le squadre di intervento andranno formate prioritariamente su base volontaria.

In difetto di sufficienti disponibilità - ovvero anche per integrarne la composizione - si potrà far ricorso anche ad altro personale, adottando a fattor comune criteri di rotazione che valgano ad evitare sovraccarichi di impegni e di “esposizione”.

Dalla costituzione delle squadre dovrà essere in ogni caso escluso, ancorché volontario, il personale portatore di patologie - in particolare pneumologiche, coronariche e diabetiche - o che stia praticando cure o trattamenti terapeutici che potrebbero essere causa di rischio aggiuntivo e/o di aggravio in caso di contrazione di infezione. Qualora non già noti e/o documentati, di tali motivi di impedimento gli interessati dovranno previamente informare il dirigente e il responsabile processo che, ove necessario, acquisiranno l'avviso del medico competente.

Ai componenti delle squadre di intervento dovrà essere somministrata apposita informazione e formazione, come meglio di seguito specificato.

Gli Ispettorati interregionali, cui gli ITL renderanno periodiche relazioni sull'andamento degli accertamenti, procureranno una costante circolarità di informazioni tra le squadre d'intervento ai fini della condivisione delle prassi e degli adeguamenti che potranno rendersi necessari.

Nelle loro relazioni, gli ITL evidenzieranno anche ogni elemento utile ai fini dell'attività di comunicazione che l'Ispettorato potrà avviare al riguardo.

c. Oggetto degli accertamenti

Come già si è fatto cenno, gli accertamenti saranno programmati e svolti limitatamente al rispetto dei contenuti del Protocollo d'intesa tra Governo e Parti sociali del 14 marzo u.s., con particolare attenzione alle indicazioni che rivestono natura obbligatoria.

Non saranno invece necessariamente oggetto di accertamento le indicazioni del “protocollo anticontagio” che non sono immediatamente riscontrabili nella sede aziendale (es. obbligo di non interruzione della sorveglianza sanitaria).

Per facilitare gli accertamenti, sulla base dei contenuti del protocollo sono stati predisposti gli acclusi modelli di “verbale di verifica Covid 19” e della “check list” che ne costituisce parte integrante, da compilare, ove possibile, in ogni loro parte avvalendosi:

- di quanto accertato direttamente dal personale ispettivo in sede aziendale (ad es. verificando la messa disposizione di detergenti ecc.);
- di quanto dichiarato, sotto propria responsabilità, dai responsabili aziendali ovvero da rappresentanti dei lavoratori;
- di eventuale documentazione.

Al fine di una più speditiva definizione degli accertamenti va comunque evidenziato che laddove le dichiarazioni di più persone - e in particolare dei responsabili aziendali e dei rappresentanti dei lavoratori - convergano sulla effettiva adozione di determinate misure (ad es. avvenuta consegna dei dépliant informativi) non sarà necessario acquisire documentazione di supporto.

Ai suddetti modelli di verbale e check list potranno essere apportate aggiunte e varianti:

- in ragione di ulteriori prescrizioni eventualmente previste da ordinanze delle Regioni emanate ai sensi dell'art. 3, co. 1 del d.l. n.19 del 25 marzo 2020;

- mutate dalle esperienze e/o informazioni acquisite dalle squadre di intervento, da validare e veicolare a cura degli IIL con le modalità innanzi indicate.

d. Dispositivi di protezione individuale

Si ribadisce che la possibilità degli Ispettorati di prestare il “supporto” loro richiesto è subordinata al necessario presupposto dalla disponibilità di idonei DPI e dalla adozione di idonee misure precauzionali, onde evitare che, nella effettuazione delle attività di cui trattasi e a causa di esse, il personale sia esposto al rischio di contrarre contagio o di divenirne esso stesso veicolo.

Il personale impegnato nelle squadre di intervento dovrà anzitutto essere adeguatamente informato e formato - con modalità di videoconferenza e/o e-learning - sui rischi connessi all'emergenza epidemiologica e sull'uso dei DPI.

A titolo meramente esemplificativo, un primo ausilio informativo viene qui allegato (in formato presentazione .pptx) nell'intesa che ogni possibile apporto utile ad un corretto avvio delle attività in questione dovrà essere attinto a livello locale e/o areale, azionando ogni propria qualificata risorsa (medici competenti, RSPP) e sollecitando - anche per questo aspetto - la collaborazione delle referenti strutture ASL/SPISAL, comunque localmente denominate.

Vale ovviamente, anche a tal proposito, la già evidenziata funzione degli IIL di raccordo, organizzazione sistematica, diffusione e segnalazione agli organi centrali delle best practices poste in essere nei rispettivi ambiti territoriali.

Attenendosi alle indicazioni contenute nella nota della Direzione Centrale Risorse prot. n. 6419 del 7 aprile 2020 (e potendo fare sin d'ora affidamento sulla integrazione delle risorse in essa stanziata), ciascun Ufficio territoriale provvederà all'approvvigionamento degli occorrenti DPI, sì da velocizzare per quanto possibile le procedure, sollecitando ogni consentito interessamento alle corrispondenti Prefetture ed ASL, alle quali, nelle more dell'acquisizione di autonome dotazioni, dovrà essere richiesta la messa a disposizione di idonei materiali già nella loro disponibilità o da loro attingibili in più breve tempo.

Ferme restando le valutazioni del medico competente - che, anche in relazione alle caratteristiche dei contesti da ispezionare, potrà indicare l'adozione di ogni ulteriore misura di protezione (tute monouso, copri calzari ecc.). - il personale delle squadre di intervento dovrà essere munito di:

- mascherina FFP2/FFP3;
- occhiali o visiera a protezione del viso;
- guanti in lattice monouso;
- disinfettante a soluzione alcolica 60%;
- buste\sacchi per lo smaltimento dei DPI;
- disinfettante da utilizzare per necessità di sanificazione degli interni della vettura.

Laddove tale misura sia già osservata (o dovesse esserlo in prosieguo) per gli operatori impegnati in similari attività di controllo, si dovrà fare in modo che venga estesa al personale ispettivo la sottoposizione a test diagnostici per verificare che non sia esso stesso portatore del virus.

e. Altre misure di prevenzione

In termini generali, sono da osservarsi le misure di prevenzione definite dalle autorità sanitarie (oltre all'utilizzo dei DPI, distanza interpersonale, utilizzo di detergenti disinfettanti per le mani, ecc.) nonché le cautele necessarie in sede di accesso, peraltro riepilogate nella documentazione trasmessa in allegato alla citata nota della Direzione Centrale Risorse prot. n. 6419 del 7 aprile 2020.

Con specifico riferimento alle attività accertative qui in esame, è comunque qui il caso di riportare alcune raccomandazioni:

- non utilizzare mezzi pubblici per recarsi sul luogo dell'accertamento, viceversa utilizzare il mezzo proprio (uno per ciascun dipendente);
- limitare la durata degli accessi ispettivi allo stretto necessario;
- richiedere all'azienda la produzione di documentazione solo via e-mail. Nel caso sia necessaria l'acquisizione\visione di documenti in sede far deporre il documento su una superficie e far allontanare la persona prima di avvicinarsi. La documentazione eventualmente acquisita in sede deve essere collocata in apposite buste di plastica;
- il maneggio dei documenti presentati da personale dell'azienda è sempre effettuato utilizzando guanti di lattice monouso. L'utente provvede alla compilazione di eventuali parti di sua competenza (es. sottoscrizione) con propri mezzi. Il personale ispettivo non dovrà pertanto mai "scambiare/prestare" penne, matite o altro materiale proprio;
- l'acquisizione di dichiarazioni dovrà avvenire sempre a distanza di almeno due metri ed è sempre ammessa la trasmissione di dichiarazioni a mezzo email accompagnate, in questo caso, da copia del documento di riconoscimento;
- l'accesso in azienda avverrà solo dopo che sia stato indicato al personale ispettivo un referente della struttura che lo accompagni durante tutta l'ispezione, preservandolo da azioni, scelte, disattenzioni ecc. che potrebbero pregiudicare la salute propria o quella dei presenti;
- in sede di accesso il personale ispettivo potrà poi relazionarsi solo con i soggetti necessari alla definizione degli accertamenti (dirigente o preposto responsabile della struttura o reparto da ispezionare, medico competente, RSPP, RLS);
- al termine dell'attività il personale ispettivo provvederà a richiudere mascherine e guanti monouso dentro un sacco di plastica che verrà smaltito al termine del servizio, possibilmente da parte del datore di lavoro destinatario dell'accertamento.

f. Definizione degli accertamenti

Come già evidenziato, gli accertamenti in questione sono esclusivamente volti a verificare se e in quale misura il datore di lavoro abbia adottato le misure di prevenzione previste dal Protocollo del 14 marzo u.s.

Come convenuto anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 4037 del 20.04.2020, alla eventualmente constatata inosservanza di una o più misure prevenzionistiche oggetto del Protocollo non consegue l'irrogazione di sanzioni da parte del personale dell'Ispettorato, che dovrà pertanto trasmettere alle competenti Prefetture l'esito degli accertamenti, ricapitolandolo negli acclusi modelli di verbale e check list alla presente ed evidenziando in essi le omissioni/difformità riscontrate.

Sulla base di tale segnalazione sarà pertanto la Prefettura ad adottare eventuali misure anche di carattere interdittivo in capo all'azienda.

Allegato D

Ispettorato Territoriale del lavoro di _____ Verbale di accesso e verifica Covid -19

Il giorno ____, del mese _____, dell'anno ____, alle ore ____ i sottoscritti _____

_____, in qualità di funzionari ispettivi in servizio presso l'intestata sede, allo scopo di verificare in via esclusiva l'osservanza delle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020, e in coordinamento con la locale Prefettura, hanno provveduto ad effettuare un accesso ispettivo, in (luogo dell'accesso) _____

DENOMINAZIONE AZIENDA

Ditta, denominazione o ragione sociale: _____
con sede legale a: _____ (____) via _____, n. _____
e sede operativa a: _____ (____), via _____, n. _____
Tel. _____ fax _____ email: _____
Codice Fiscale: _____ partita IVA _____
Matricola INPS _____ codice sede _____
Codice cliente INAIL _____ PAT _____

LIBERO PROFESSIONISTA/CENTRO SERVIZI DELL'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA:

Studio _____ corrente in _____ (____),
via/piazza _____ n. _____. tel. _____ email: _____

SOGGETTO PRESENTE (PERSONA CUI È CONSEGNATO IL VERBALE):

È presente il/la Sig./ra _____, nato/a _____ (____),
il ____/____/____ e _____ ivi/residente in _____ (____),
via _____ n. ____;
in qualità di _____ identificato con (doc. e num.) _____

Sono state compiute da parte dei verbalizzanti le seguenti attività:

AVVERTENZE

Si dà atto che il presente accesso è finalizzato al solo controllo in merito alle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, posto che l'art. 2, comma 10, del PCM del 10 aprile 2020 stabilisce che le imprese

le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del citato protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Contestualmente alla redazione del presente verbale, viene redatta una check-list che ne costituisce parte integrante. Il presente verbale unitamente alla check list compilata che ne forma parte integrante e sostanziale è trasmesso alla locale Prefettura per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Il datore di lavoro o chi lo assiste o la persona presente all'ispezione dichiara:

Il presente verbale redatto in originale e copia si compone di n. ... pagine, comprensivo dell'allegata check list, letto, confermato, sottoscritto è chiuso alle ore ____: ____ del giorno ____/____/____,

Luogo e data

____/____/____

Firma dei verbalizzanti

Firma della persona ricevente verbale

RELATA DI NOTIFICA

Il/i sottoscritto/i _____ quale ispettore/i del lavoro in servizio presso
Ispettorato Territoriale del Lavoro di _____ ha/hanno notificato il presente verbale:
al/alla sig./sig.ra _____ residente _____ via _____
nella sua qualità di _____
mediante raccomandata A.R. del _____
inviata dall'Ufficio postale di _____
in quanto _____

Covid19 - disposizioni per la prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro - chiarimenti.

Allegato E

Ispettorato Territoriale del Lavoro di _____

Allegato a verbale di verifica COVID19 n. _____ del

Ditta _____ C.F./P.I.

1-INFORMAZIONE

1	L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi	☐ SI	☐ NO
2	In particolare, le informazioni riguardano:		
2a	l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria	☐ SI	☐ NO
2b	la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio	☐ SI	☐ NO

2c	l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)	☐ SI	☐ NO
2d	l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti	☐ SI	☐ NO

EVENTUALI NOTE

2-MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA

1	Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro è sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulta superiore ai 37,5°, non è stato consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione sono momentaneamente isolate e fornite di mascherine non devono recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma devono contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni	☐ SI	☐ NO
2	Il datore di lavoro ha informato preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS	☐ SI	☐ NO
Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)			

EVENTUALI NOTE

3-MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

1	Per l'accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche	☐ SI	☐ NO
---	---	--------------------------------	--------------------------------

	predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti		
2	Gli autisti dei mezzi di trasporto rimangono, se possibile, a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore si attiene alla rigorosa distanza di un metro	☐ SI	☐ NO
3	Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati/installati servizi igienici dedicati, è stato previsto il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantita una adeguata pulizia giornaliera	☐ SI	☐ NO
4	È stato ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi sono sottoposti a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui sopra (paragrafo 2)	☐ SI	☐ NO
5	Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda è stato garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento	☐ SI	☐ NO
Le norme del Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive			

EVENTUALI NOTE

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

1	L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago	☐ SI	☐ NO
2	Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si è proceduto alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione	☐ SI	☐ NO
3	È garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei	☐	☐

	reparti produttivi	SI	NO
4	L'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, organizza interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)	☐ SI	☐ NO

EVENTUALI NOTE

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

1	Le persone presenti in azienda adottano tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani	☐ SI	☐ NO
2	L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani	☐ SI	☐ NO
3	È stata raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone	☐ SI	☐ NO

EVENTUALI NOTE

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1	L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:	
1a	Le mascherine sono utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, sono utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponde alle indicazioni dall'autorità sanitaria	Indicare ogni dato utile per l'identificazione della tipologia di prodotto

1b	L'azienda prepara del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) [sul rispetto delle indicazioni OMS acquisire dichiarazione del responsabile aziendale]	☐ SI	☐ NO
2	Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative sono comunque utilizzate delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie [sulla conformità acquisire dichiarazione del responsabile aziendale]	☐ SI	☐ NO

EVENTUALI NOTE

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)

1	L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano	☐ SI	☐ NO
2	Si è provveduto alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie	☐ SI	☐ NO
3	È garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack	☐ SI	☐ NO

EVENTUALI NOTE

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, l'impresa, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:			
1	Ha disposto la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza	☐ SI	☐ NO
2	Ha proceduto ad una rimodulazione dei livelli produttivi	☐ SI	☐ NO
3	Ha assicurato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili	☐ SI	☐ NO
4	Ha utilizzato lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga (valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni)	☐ SI	☐ NO
5	Ha utilizzato in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione	☐ SI	☐ NO
6	Nel caso l'utilizzo di altri istituti non risulti sufficiente, sono stati utilizzati i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti	☐ SI	☐ NO
7	Sono state sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate	☐ SI	☐ NO

EVENTUALI NOTE

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

1	Sono favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)	☐ SI	☐ NO
2	Dove è possibile, è stata dedicata una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni	☐ SI	☐ NO

EVENTUALI NOTE

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

1	Gli spostamenti all'interno del sito aziendale sono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali	☐ SI	☐ NO
2	Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, è stata ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, sono garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali	☐ SI	☐ NO
3	Sono stati sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati (è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work). Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)	☐ SI	☐ NO

EVENTUALI NOTE

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

1	Una persona presente in azienda ha sviluppato febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse. In caso di risposta affermativa [1a, 1b e 1c da compilare solo in caso di risposta affermativa]:	☐ SI	☐ NO
1a	Risulta che la persona abbia immediatamente dichiarato tale circostanza all'ufficio del personale	☐ SI	☐ NO
1b	Si è proceduto al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali	☐ SI	☐ NO
1c	L'azienda ha proceduto immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute	☐ SI	☐ NO
2	L'azienda ha collaborato con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena [acquisire dichiarazione del responsabile aziendale]	☐ SI	☐ NO
2a	Nel caso di cui sopra e nel periodo dell'indagine, l'azienda ha richiesto agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria [acquisire dichiarazione del responsabile aziendale]	☐ SI	☐ NO

EVENTUALI NOTE

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

1	La sorveglianza sanitaria è proseguita rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (c.d. decalogo) [acquisire dichiarazione del responsabile aziendale o medico competente]	☐ SI	☐ NO
2	Sono state privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a	☐	☐

	richiesta e le visite da rientro da malattia	SI	NO
3	La sorveglianza sanitaria periodica non è stata interrotta	☐ SI	☐ NO
4	Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST	☐ SI	☐ NO
5	Il medico competente ha segnalato all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda ha provveduto alla loro tutela nel rispetto della privacy, il medico competente ha applicato le indicazioni delle Autorità Sanitarie	☐ SI	☐ NO

EVENTUALI NOTE

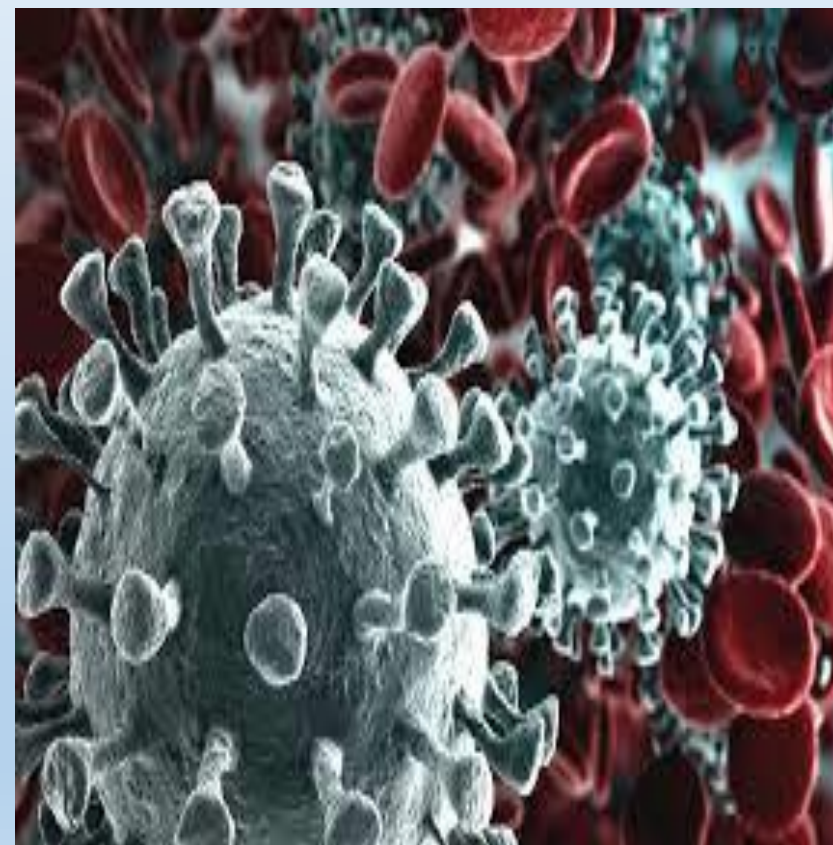
13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

1	È stato costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS	☐ SI	☐ NO
---	---	--------------------------------	--------------------------------

EVENTUALI NOTE



FORMAZIONE



PREMESSA

L'obiettivo della formazione è fornire all'ispettore misure operative e indicazioni comportamentali finalizzate a incrementare, durante l'ispezione in azienda, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico come successivamente sarà chiarito e pertanto le misure operative e comportamentali seguono anche la logica della precauzione in attuazione sempre delle prescrizioni del legislatore e delle indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Si è cercato quindi di rendere attuativo nella realtà ispettiva quanto disposto dal quadro normativo vigente poiché diventa prioritario convivere nell'ottica di un criterio assoluto di isolamento relativo rispetto alle persone con cui veniamo in contatto in virtù del fatto che la via primaria di trasmissione è quella respiratoria.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Identificati negli anni '60, il nome deriva dalla loro forma al microscopio elettronico, simile a una corona. Sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali, bersagliando le cellule epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.

Il nuovo Coronavirus (nCoV) identificato per la prima volta a Wuhan in Cina nel mese di Dicembre 2019 - epicentro epidemiologico - è un nuovo ceppo di Coronavirus che non è stato precedentemente mai riscontrato nell'uomo.

Il virus SARS-CoV-2 – come designato dall'ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses) – è l'attuale virus causa dell'epidemia chiamata "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2", comunemente denominato COVID-19 in cui "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestato.

L'ICTV ha classificato il **COVID-19** come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae appartenente agli agenti biologici del **gruppo 2** dell'Allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/2008.

VIE DI TRASMISSIONE

La via primaria di trasmissione è quella aerea, seguita dal contatto: un soggetto infetto, tramite l'eloquio oppure mediante un colpo di tosse o starnuto, emette le particelle virali sospese in microgocce di Flugge (droplets) contaminando chiunque stia accanto e l'ambiente circostante soprattutto se al chiuso; in tal maniera contagia anche le superfici e gli oggetti presenti e poiché il virus permane attivo per qualche tempo chiunque tocchi tali superfici e/o oggetti si può contaminare (ad esempio toccando con le mani contaminate la bocca, il naso o gli occhi).

In base ai dati finora disponibili, le persone asintomatiche e quindi meno individuabili, sono la causa più frequente di diffusione del nuovo Coronavirus.

SINTOMI

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono mal di testa, tosse, gola infiammata, febbre, una sensazione generale di malessere, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresenterebbero il limite di precauzione anche se nel corso dell'emergenza si sono avute evidenze di periodi più lunghi.

Non esiste ancora un trattamento specifico per la malattia e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus tantomeno farmaci specifici.

MISURE DI IGIENE

È importante perciò che le persone adottino misure di igiene: starnutire o tossire in un fazzoletto o nel gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso; lavare le mani frequentemente con acqua e sapone oppure usando soluzioni idroalcoliche. Va ricordato che nel caso di lavaggio con acqua e sapone, le mani insaponate devono essere strofinate per almeno 20 secondi, usando asciugamani monouso, mentre nel caso di detergenti a base di alcol non va aggiunta acqua e le mani devono essere strofinate tra loro fino a che non ritornano asciutte.

L'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

Quindi il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

Definizioni:

a) sono attività di **pulizia** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a **rimuovere** polveri, materiale non desiderato o **sporcizia** da superfici, oggetti;

b) sono attività di **disinfezione** quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a **rendere sani** determinati ambienti mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni mediante l'utilizzo di disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

Sono attività di **sanificazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti **mediante l'attività di pulizia e di disinfezione**.

MISURE GENERICHE DI PREVENZIONE

1. Lavarsi le mani spesso e ove non possibile utilizzare soluzioni idroalcoliche;
2. Fare uso di mascherine chirurgiche e/o FFP2 e/o FFP3, guanti in lattice monouso e occhiali protettivi;
3. Non toccarsi le mucose: occhi, bocca e le cavità nasali;
5. Porre particolare attenzione all'igiene delle superfici (scrivanie ed altro);
6. Evitare contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali;
7. Monitorare la eventuale insorgenza di sintomi come tosse, febbre, difficoltà respiratorie;
8. Mantenere una distanza di sicurezza interpersonale non inferiore a quella prescritta.

MODALITÀ DI USO MASCHERINE

è importante saper indossare e smaltire la mascherina in maniera corretta, altrimenti la stessa può costituire una fonte di infezione.

Per indossarle correttamente:

Lavarsi le mani;

Sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire naso e bocca;

(se con lacci) Posizionare i lacci superiori, stringerli e legarli in modo da mantenere il lembo superiore della mascherina sul naso e la mascherina aderente al viso poi allacciare i lacci inferiori;

(se con elastici) inserire le dita in entrambi gli elastici (dalla parte esterna) e aprendo la mascherina portare gli elastici dietro le orecchie;

Tirare la mascherina dall'alto e dal basso per aprire le pieghe e distenderla completamente sul viso;

Modellare la barretta sul naso in modo da aver la massima adesione al viso.

Per testare la funzionalità della maschera facciale, espirare tenendo a contrasto la maschera facciale con entrambe le mani contro il viso. Se la maschera facciale lascia uscire aria nella posizione del naso, aggiustare la striscia metallica. Se la maschera facciale lascia uscire aria dai restanti bordi, aggiustare il posizionamento dei lacci.

- **Per toglierle:**

- Lavarsi le mani
- (se con lacci) Sciogliere i lacci inferiori;
- (se con lacci) Sciogliere i lacci superiori avendo cura che la mascherina non cada;
- Portare lentamente in avanti le mani;
- Gettare la mascherina all'interno di un sacchetto di raccolta che deve essere dedicato alle mascherine e deve essere smaltito avendo cura di non toccare le mascherine all'interno;
- Lavarsi le mani.

Procedure Covid-19

Istruzioni l'esecuzione dell'ispezione



Fasi procedurali

- Programmazione dell'ispezione;
 - Preparazione all'accesso;
- Esecuzione dell'accesso ispettivo;
 - Conclusione dell'accesso;

Elenco generale dispositivi di protezione individuale

❖ Mascherina FFP2/FFP3;



❖ Tuta protettiva;



❖ Occhiali protettivi;



❖ Guanti in nitrile;



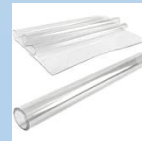
❖ Copri calzature;



❖ Prodotto igienizzante;



❖ Pellicola plastica di copertura scrivania;



❖ Coperture plastiche di protezione sedute e schienali;

Programmazione

- Il rischio, non è riconducibile al titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, non attenendo ordinariamente il ciclo produttivo aziendale.
- La valutazione della classe di rischio, ai fini di cui alla procedura ispettiva, è effettuata in base alle eventuali classificazioni formali emesse dalle autorità competenti. In assenza di classificazioni formali, si considerano appartenenti a fasce di rischio superiore a quello medio basso tutte le attività caratterizzate da elevata numerosità e densità di presenza di personale o da frequentazione di pubblico. Sempre in assenza di classificazioni formali si considerano altresì appartenenti a fasce di rischio superiore a quello medio basso le attività sanitarie, assistenziali nonché quelle che possono comportare la presenza di agenti biologici di cui, esemplificativamente, all'allegato XLIV del D.Lgs. n.81/2008. Si considerano appartenenti a fasce di rischio superiore a quello medio basso le attività rispetto alle quali siano pervenute segnalazioni di criticità.
- Qualora all'atto dell'accesso, le condizioni dell'unità locale appaiano diverse rispetto a quelle previste, l'accesso può essere interrotto dall'ispettore segnalando la circostanza tempestivamente
- Per ciascuna giornata ispettiva vengono programmate attività ispettive omogenee per classe di rischio;
- Qualora sia necessario programmare ispezioni presso imprese classificate con classi di rischio diverso, le ispezioni dovranno essere eseguite secondo un ordine di rischio crescente;
- Il personale ispettivo trasporta i dispositivi di protezione individuale necessari per le ispezioni programmate

Classe di rischio basso e
medio basso

Preparazione dell'accesso (1)



Successivamente all'arrivo presso la sede dell'unità locale oggetto dell'accesso ispettivo, precedentemente all'accesso, l'ispettore esegue nell'ordine le seguenti operazioni:

- Predisporre la materiale ostensibilità del tesserino di riconoscimento;
- Igienizzare le mani;
- Indossare un primo paio di guanti;
- Indossare la maschera facciale a copertura bocca e naso. Assicurarci preventivamente di non frapporre fra maschera facciale e viso, capelli, oggetti o porzioni di abiti;
- Utilizzare entrambe le mani per allacciare la maschera facciale alle orecchie ovvero alla testa;
- Utilizzare preferibilmente entrambe le mani per fare aderire la maschera facciale al profilo del viso e del naso;



Preparazione dell'accesso (2)

- Per testare la funzionalità della maschera facciale, espirare tenendo a contrasto la maschera facciale con entrambe le mani contro il viso. Se la maschera facciale lascia uscire aria nella posizione del naso, aggiustare la striscia metallica. Se la maschera facciale lascia uscire aria dai restanti bordi, aggiustare il posizionamento dei lacci;
- Indossare gli occhiali di protezione;
- Indossare un secondo paio di guanti;
- Utilizzare gli ulteriori dispositivi risultati necessari a seguito di confronto con il RSPP e/o MC del soggetto ispezionato

Preparazione dell'accesso



COME INDOSSARE UN FACCIALE FILTRANTE FFP1, FFP2, FFP3

MODALITÀ D'INDOSSAMENTO ED UTILIZZO GENERICHE

NOTA: fare riferimento alle specifiche istruzioni fornite con i prodotti per maggiori dettagli

UNA VALIDA PROTEZIONE SI OTTIENE SOLO SE IL DISPOSITIVO È INDOSSATO CORRETTAMENTE.
SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ D'INDOSSAMENTO E VERIFICARE LA TENUTA AL VOLTO DEL DISPOSITIVO COME ILLUSTRATO.



Tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la mano.



Posizionare il respiratore sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l'alto.



Posizionare l'elastico superiore sulla nuca. Posizionare l'elastico inferiore attorno al collo al di sotto delle orecchie.

NOTA: Non utilizzare in presenza di barba o basette lunghe che non permettano il contatto diretto fra il volto e i bordi di tenuta del respiratore.



Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello stringinaso. Premere lo stringinaso e modellarlo muovendosi verso le sue estremità. Evitare di modellare lo stringinaso con una sola mano poiché può causare una diminuzione della protezione respiratoria.



La tenuta del respiratore sul viso deve essere verificata prima di entrare nell'area di lavoro.

- Coprire con le due mani il respiratore evitando di muoverlo dalla propria posizione.
- Espirare rapidamente. Una pressione positiva all'interno del respiratore dovrebbe essere percepita. Se viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del respiratore o la tensione degli elastici e ripetere la prova.
- Per respiratori con valvola: coprire il respiratore con le mani, inspirare rapidamente. Se si sentono perdite dai bordi riposizionare il facciale fino a ottenere una perfetta tenuta sul volto.



Esecuzione dell'ispezione

- Igienizzazione delle superfici di appoggio o (in alternativa) posizionamento su scrivania di pellicola plastica utile al posizionamento degli strumenti e documenti di lavoro;
- Igienizzazione delle sedute e schienali di lavoro o (in alternativa) posizionamento su poltrona di copertura in plastica;
- Acquisizione eventuale (nei soli casi in cui risulti impossibile l'acquisizione digitale) di documenti mediante loro inserimento in buste plastiche;
- Mantenimento rigoroso delle distanze interpersonali prescritte;



Esecuzione dell'ispezione

- Devono essere costantemente indossati i dispositivi di protezione;
- Deve essere mantenuta la distanza interpersonale minima prescritta;
- Non è necessaria la verbalizzazione di dichiarazioni rese dai lavoratori presenti, che possono eventualmente essere contattati telefonicamente od a mezzo posta elettronica;
- La verifica di distanze è eseguita tramite metro laser quando l'ispettore può posizionarsi in linea con due traguardi, mediante differenza di distanza fra i due traguardi stessi.

Conclusione dell'ispezione

Alla fine dell'intervento, fuori dai locali aziendali:

- ✓ Rimozione del secondo paio di guanti (esterno) ed inserimento nel contenitore rifiuti;
- ✓ Igienizzare le mani con disinfettante con ancora indosso il primo paio di guanti;
- ✓ Rimozione occhiali, pulizia degli stessi ed inserimento in custodia;
- ✓ Igienizzazione mani con i guanti;
- ✓ Rimozione maschera facciale ed inserimento in custodia per utilizzo entro il turno di lavoro ovvero fino al precedente raggiungimento della soglia di utilizzabilità;
- ✓ Rimozione primo paio guanti;
- ✓ Igienizzazione mani con disinfettante;
- ✓ Smaltimento del contenitore come rifiuto indifferenziato;
- ✓ Igienizzazione mani con disinfettante.

Classe di rischio medio alto



Preparazione dell'accesso (1)

Successivamente all'arrivo presso la sede dell'unità locale oggetto dell'accesso ispettivo, precedentemente all'accesso, l'ispettore esegue nell'ordine le seguenti operazioni:

- Predisporre la materiale ostensibilità del tesserino di riconoscimento
- Igienizzazione mani;
- Indossare un primo paio di guanti;
- Indossare la maschera facciale a copertura bocca e naso. Assicurarsi preventivamente di non frapporre fra maschera facciale e viso, capelli, oggetti o porzioni di abiti;
- Utilizzare entrambe le mani per allacciare la maschera facciale alle orecchie ovvero alla testa;
- Utilizzare preferibilmente entrambe le mani per fare aderire la maschera facciale al profilo del viso e del naso;



Preparazione dell'accesso (2)

- Per testare la funzionalità della maschera facciale, espirare tenendo a contrasto la maschera facciale con entrambe le mani contro il viso. Se la maschera facciale lascia uscire aria nella posizione del naso, aggiustare la striscia metallica. Se la maschera facciale lascia uscire aria dai restanti bordi, aggiustare il posizionamento dei lacci;
- Indossare gli occhiali a maschera;
- Indossare la tuta;
- Indossare i copri calzature prima dell'accesso effettivo alla sede aziendale;
- Indossare un secondo paio di guanti;
- Utilizzare gli ulteriori dispositivi risultati necessari a seguito di confronto con il RSPP e/o MC del soggetto ispezionato

Preparazione dell'accesso



COME INDOSSARE UN FACCIALE FILTRANTE FFP1, FFP2, FFP3

MODALITÀ D'INDOSSAMENTO ED UTILIZZO GENERICHE

NOTA: fare riferimento alle specifiche istruzioni fornite con i prodotti per maggiori dettagli

UNA VALIDA PROTEZIONE SI OTTIENE SOLO SE IL DISPOSITIVO È INDOSSATO CORRETTAMENTE.
SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ D'INDOSSAMENTO E VERIFICARE LA TENUTA AL VOLTO DEL DISPOSITIVO COME ILLUSTRATO.



Tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la mano.



Posizionare il respiratore sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l'alto.



Posizionare l'elastico superiore sulla nuca. Posizionare l'elastico inferiore attorno al collo al di sotto delle orecchie.

NOTA: Non utilizzare in presenza di barba o basette lunghe che non permettano il contatto diretto fra il volto e i bordi di tenuta del respiratore.



Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello stringinaso. Premere lo stringinaso e modellarlo muovendosi verso le sue estremità. Evitare di modellare lo stringinaso con una sola mano poiché può causare una diminuzione della protezione respiratoria.



La tenuta del respiratore sul viso deve essere verificata prima di entrare nell'area di lavoro.

- Coprire con le due mani il respiratore evitando di muoverlo dalla propria posizione.
- Espirare rapidamente. Una pressione positiva all'interno del respiratore dovrebbe essere percepita. Se viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del respiratore o la tensione degli elastici e ripetere la prova.
- Per respiratori con valvola: coprire il respiratore con le mani, inspirare rapidamente. Se si sentono perdite dai bordi riposizionare il facciale fino a ottenere una perfetta tenuta sul volto.



Esecuzione dell'ispezione

- Igienizzazione delle superfici di appoggio o (in alternativa) posizionamento su scrivania di pellicola plastica utile al posizionamento degli strumenti e documenti di lavoro;
- Igienizzazione delle sedute e schienali di lavoro o (in alternativa) posizionamento su poltrona di copertura in plastica;
- Acquisizione eventuale (nei soli casi in cui risulti impossibile l'acquisizione digitale) di documenti mediante loro inserimento in buste plastiche;
- Mantenimento rigoroso delle distanze interpersonali prescritte;



Esecuzione dell'ispezione

- Devono essere costantemente indossati i dispositivi di protezione;
- Deve essere mantenuta la distanza interpersonale minima prescritta;
- Non è necessaria la verbalizzazione di dichiarazioni rese dai lavoratori presenti, che possono eventualmente essere contattati telefonicamente od a mezzo posta elettronica;
- La verifica di distanze è eseguita tramite metro laser quando l'ispettore può posizionarsi in linea con due traguardi, mediante differenza di distanza fra i due traguardi stessi.

Conclusione dell'ispezione

Alla fine dell'intervento, fuori dai locali aziendali:

- ✓ Rimozione del secondo paio di guanti (esterno) ed inserimento nel contenitore rifiuti;
- ✓ Igienizzare le mani con disinfettante con ancora indosso il primo paio di guanti;
- ✓ Rimozione tuta ed inserimento in sacca rifiuti;
- ✓ Rimozione occhiali, pulizia degli stessi ed inserimento in custodia;
- ✓ Igienizzazione mani con i guanti;
- ✓ Rimozione maschera facciale ed inserimento nel contenitore rifiuti;
- ✓ Rimozione primo paio guanti;
- ✓ Igienizzazione mani con disinfettante;
- ✓ Smaltimento del contenitore come rifiuto indifferenziato;

Istruzioni Inail

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html>



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi, il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia,, si è ritenuto definire ulteriori misure.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali:

- attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate
- sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio;

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (*commuting*), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

1-INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento-

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in *nota*¹ - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

¹ La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19"); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

- Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
- Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

- Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione
- La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;
- il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;
- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- è favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (<https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf>);



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;
- il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;
- il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
- il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

- Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
- Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

- 1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;
- 2) l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;
- 3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- 4) laddove vi sia il pernottamento degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.
- 5) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.

Roma, 24 aprile 2020.